

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CAVALLINO E SOGLIANO CAVOUR PER LA COSTITUZIONE DI UN UNICO UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE

L'anno addì del mese di presso il Comune di.....

TRA

Il Comune di Cavallino, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Avv. Michele Lombardi, elettivamente domiciliato presso la sede Municipale del Comune stesso, - Capofila

E

Il Comune di Sogliano Cavour, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dr. Paolo Solito, elettivamente domiciliato presso la sede Municipale del Comune stesso, - convenzionato;

PREMESSO

Che l'art. 98, 3° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4 Dicembre 1997, n° 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;

Che i Comuni di Cavallino e Sogliano, i quali sono ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'Agenzia e che contano rispettivamente n° 12.498 e n° 4.100 abitanti circa, hanno stabilito di stipulare tra loro una convenzione per l'Ufficio di Segreteria, come risulta dalla deliberazione consiliare del Comune di Cavallino n. _____ e dalla deliberazione consiliare del Comune di Sogliano Cav. n. _____, tutte dichiarate immediatamente esecutive ai sensi di legge ed allegate alla presente sotto le lettere A), B);

Che ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n° 267/2000, i Sindaci, autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto.

Tanto premesso,

tra le parti come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

le parti approvano la premessa come sopra integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1 - I Comuni di Cavallino e Sogliano, di classe II^a il primo e di classe III^a il secondo, ai fini dell'attribuzione del Segretario Comunale, con la presente convenzione stabiliscono, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n° 465, di servirsi dell'opera di un solo Segretario, al fine di ottimizzare, in ragione delle diverse esigenze organizzative, la presenza del segretario in ciascuno dei due Comuni.

Art. 2 - L'accordo avrà durata sino al 31/12/2013 e si intenderà rinnovato di anno solare in anno solare; potrà comunque essere sciolto in qualunque momento o per coincidente volontà dei Comuni convenzionati e anche a richiesta di uno di essi che ne faccia istanza con apposita deliberazione consiliare; in tal caso lo scioglimento decorrerà dal 1° giorno del secondo mese successivo. In ogni caso di scioglimento della convenzione il segretario titolare manterrà la titolarità della sede di segreteria del Comune capo-convenzione (Cavallino).

Art. 3 - Il Comune di Cavallino provvederà al pagamento degli assegni stipendiali al Segretario, come determinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i segretari comunali e curerà il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e quant'altro occorra, stanziando i fondi necessari nel proprio Bilancio. Nella parte attiva del Bilancio stesso verranno iscritte le presumibili somme che detto Comune provvederà a riscuotere a titolo di contributo dal Comune di Sogliano che verserà mensilmente la quota di concorso a proprio carico al Comune di Cavallino. L'indennità di risultato e le altre componenti salariali variabili della retribuzione saranno determinate concordemente dai sindaci dei comuni consorziati.

Art. 4- Le spese per prestazioni riferite ai singoli comuni, nei limiti globali eventualmente previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per le missioni o trasferte svolte dal Segretario, rimborsi spese, i diritti e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.

Art. 5 - Il Comune di Cavallino provvederà direttamente al riparto delle spese derivanti dalla presente convenzione nella seguente misura:

- 75 % a carico del Comune di Cavallino
- 25 % a carico del Comune di Sogliano Cavour

Art. 6 - Il Segretario Comunale presterà servizio settimanalmente secondo la seguente articolazione lavorativa:

- n° 27 ore nel Comune di Cavallino
- n° 9 ore nel Comune di Sogliano Cavour

Art. 7 - Il Comune di Cavallino è costituito quale Comune Capofila della sede convenzionata; ai sensi delle vigenti disposizioni, spetterà ai Sindaci dei Comuni convenzionati esprimere pareri e valutazioni sull'attività svolta dal Segretario Comunale, mentre spetterà al Sindaco del Comune di Cavallino la nomina e la revoca del Segretario, sentito il Sindaco del Comune di Sogliano..

ART. 8 - In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte dal vice segretario della segreteria convenzionata individuato nel vice segretario del comune di Cavallino. Le relative spese verranno suddivise fra i due Comuni in ragione della quota di utilizzo.

Art. 9 - Le forme di consultazione tra gli Enti Convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che opereranno d'accordo col Segretario Comunale al fine di garantire il migliore funzionamento dell'Ufficio di Segreteria;

ART. 10 – Qualsiasi modifica alla presente Convezione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Cavallino
Avv. Michele Lombardi

Comune di Sogliano Cavour
Dr. Paolo Solito